

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
DE VITA: Modificazione della legge 27 ottobre 1957, n. 1031 (94)	409
PRESIDENTE	409, 410, 411, 413, 414
PALAZZOLO, <i>Relatore</i>	409, 411, 414
GUERRIERI EMANUELE	410
DE VITA	410, 411, 413
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	410
AMATUCCI	411
DEGLI OCCHI	412
ZOBOLI	412

La seduta comincia alle 10,10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Vita: Modificazione della legge 27 ottobre 1958, n. 1031 (Urgenza) (94).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Vita: « Modificazione della legge 27 ottobre 1957, n. 1031 ».

Il Relatore, onorevole Palazzolo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PALAZZOLO, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve. Questa proposta di legge è

stata determinata da una sentenza della Corte di cassazione del 10 giugno 1957, in cui si afferma che non sono punibili le sofisticazioni dei vini in base alla legge 31 luglio 1954, n. 561. Decisione che investe anche la legge 27 ottobre 1957, n. 1031, fatta successivamente per inasprire le disposizioni della legge precedente.

L'onorevole De Vita ha, quindi, presentato una proposta di legge, che, in sostanza, intende soltanto sopprimere le parole « *in violazione delle vigenti disposizioni di legge* » nel primo comma dell'articolo 10-*bis* della legge 27 ottobre 1957, n. 1031. Con la soppressione di queste parole la magistratura non potrà più riferirsi alla legge del 1954 e continuare ad interpretarla nel senso in cui l'ha interpretata la Cassazione nella sentenza che sopra ho indicato. Interpretazione grave e dannosa, perché dichiara che, in base alla legge del 1954, si può punire soltanto chi ha fatto una sofisticazione totale. Ma sofisticazioni totali non esistono mai in nessun campo. Anche chi falsifica delle monete d'argento, un po' d'argento lo inserisce sempre nella moneta falsa! Sicché nessuno potrebbe mai essere punito.

Una volta tolte le parole « *in violazione delle vigenti disposizioni di legge* », la Cassazione non potrà più dare l'interpretazione che ha dato nella sentenza del giugno 1957 e saranno, quindi, punibili anche coloro che fanno delle sofisticazioni parziali.

Anche le sofisticazioni parziali sono dannose alla salute, al commercio, all'industria e all'agricoltura, la quale attraversa un pe-

riodo molto critico. Noi dobbiamo provvedere a difendere la viticoltura da queste forme gravissime di sofisticazione, che nuocciono non solo all'economia della viticoltura stessa, ma anche all'economia nazionale e alla salute dei cittadini.

Per questi motivi sono favorevole all'approvazione della proposta di legge, il cui contenuto, in fondo, è interpretativo e non innovativo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRIERI EMANUELE. Qual è la differenza fra la legge del 1954 e la proposta odierna?

DE VITA. È stato aggiunto l'inciso:.... « in tutto o in parte ».

PRESIDENTE. Il Rappresentante del Governo ha chiesto di fare alcune dichiarazioni.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Trovo sostanzialmente fondata la proposta. Non esistendo se non ipoteticamente il concetto della sofisticazione totale, o comunque essendo esso in pratica scarsamente rilevante, assume per converso rilevanza la sofisticazione parziale e questa merita l'intervento legislativo. La proposta appare, quindi, fondata poiché essa viene a fronteggiare la vera ipotesi rispondente alla realtà: è questa la sofisticazione che conta e che si vuol colpire con i rigori della legge; ed io, per ragioni giuridiche, sociali ed anche morali, debbo essere ad essa favorevole.

Ritengo, tuttavia, necessario fare qualche rilievo tecnico. Siccome con questa legge si viene a rimaneggiare la legge del 1957, ritoccano in particolare l'articolo 10-bis introdotto dalla stessa legge in sede di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1957, potrebbero sorgere i seguenti problemi.

1°) Si potrebbe mitigare — anche per contrappeso della norma attuale che colpisce giustamente la sofisticazione parziale — il notevole rigore delle sanzioni stabilite dallo articolo 10-bis, le quali, per il tempo in cui furono emanate, risentono in misura notevole della preoccupazione diffusasi nel Paese al momento della emanazione della legge in parola, a causa dell'incombente minaccia di una grave crisi del settore vitivinicolo.

Io sono estremamente severo in questa materia, ma debbo ammettere che oggi quel rigore appare eccessivo e non so se l'onorevole proponente convenga con me su questo punto. Basterà ricordare in proposito che allora il Parlamento ritenne opportuno inserire la disposizione di legge di conversione di un de-

creto di carattere fiscale, proprio a causa dell'allarme provocato da vaste agitazioni dei produttori i quali chiedevano a gran voce provvedimenti atti a salvaguardare i viticoltori dalla crisi che appariva incombente.

2°) In occasione dell'approvazione di questa legge sarebbe necessario rimettere un po' le cose a posto in tutto il meccanismo della legge del 1957, sopprimendo per esempio il secondo comma dell'articolo 10-bis. Il problema può sorgere sull'eventuale possibilità di sopprimerlo o meno con questa legge; ma se ne comprenderà la necessità se si tien conto del fatto che esso equipara il tentativo al reato consumato, il che urta contro i principi generali del diritto. Ora, trovandoci a modificare una legge nella quale ci imbatiamo in una « perla » consistente nel fatto che un reato tentato diventa reato consumato, francamente penserei che il problema non possa sfuggire alla Commissione Giustizia, la quale non può assolutamente sorvolare su queste anomalie.

3°) Si potrebbe, infine, cogliere l'occasione dell'approvazione di questa proposta di legge per limitare altresì la portata dell'ultimo comma dell'articolo 10-bis, il quale estende la confisca a qualsiasi materiale mobile esistente nel fabbricato, e magazzini ad esso annessi, nel quale si sia consumata la sofisticazione; e, quindi, anche alle cose assolutamente estranee alla sofisticazione. È un punto collaterale, ma forse non immeritevole di esame. La confisca deve essere severa ed inesorabile nei confronti di tutto ciò che è mezzo strumentale per la sofisticazione, ma non di ciò che con essa nulla ha che fare, pur essendo stato trovato nel magazzino. Dovremmo sequestrare un aratro o un vomere, semplicemente perché essi si trovano nel locale dove è avvenuta la sofisticazione?

PALAZZOLO, Relatore. Sono d'accordo che il tentativo non può essere punito come il reato consumato, perché questo sarebbe contrario al sistema della legislazione penale vigente. Non sono d'accordo, invece, per la prima parte delle osservazioni dell'onorevole Sottosegretario, perché l'onorevole De Vita e io, che viviamo in paesi viticoli sappiamo che le sofisticazioni dopo la legge del 1957 si sono aggravate. Quindi, io lascerei ferma la pena, ed anzi l'aggraverei.

GUERRIERI. Io ho delle preoccupazioni di carattere tecnico. Cioè mi domando se la formulazione proposta dal collega Palazzolo corrisponda alle finalità che si vogliono conseguire. Sostanzialmente il relatore propone di riprodurre la norma della legge del 1957, eli-

minando soltanto l'inciso « in violazione delle vigenti disposizioni di legge ». Il che dovrebbe produrre l'effetto di non più agganciare la norma della legge del 1957 alla norma contenuta nella legge del 1954. Ora la norma del 1954, all'articolo 1, si esprime presso a poco nei medesimi termini, perché anche essa dice: « in violazione delle vigenti disposizioni di legge ». Quindi si riporta a disposizioni diverse da quelle che sono contenute nel testo. Allora si potrebbe ritenere una superfluità questo inciso e che l'eliminazione nel testo nuovo risponda soltanto all'esigenza di una formulazione più esatta dal punto di vista tecnico, senza avere una portata innovatrice. Si capisce, infatti, che, se la norma base non è contenuta nelle precedenti disposizioni di legge, deve esistere in maniera autonoma. A meno che non si introduca una norma nuova, secondo la quale si faccia divieto di produrre e fabbricare vino con modalità diverse da quelle previste nelle disposizioni fino a questo momento vigenti. Quindi bisogna vedere se esiste una legge la quale faccia divieto di impiegare nella fabbricazione del vino delle materie zuccherine, le quali, sia pure parzialmente, non derivino dall'uva fresca o leggermente passita.

DE VITA. Appunto per questo motivo io ho adottato questa formula.

PALAZZOLO, *Relatore*. Si potrebbe aggiungere, dopo la parola « diverse » le altre parole: « in tutto o in parte », in modo che non ci possa essere più discussione sulla possibilità di applicazione della norma precedente.

AMATUCCI. Ma nella proposta di legge De Vita esiste già l'inciso « in tutto o in parte ».

PALAZZOLO, *Relatore*. È esatto; io non l'avevo rilevato.

PRESIDENTE. Allora ella ritira l'emendamento che aveva suggerito.

AMATUCCI. La proposta di legge in esame, apparentemente semplice, involge, invece, questioni di una certa importanza dal punto di vista non solo penale — come del resto lo stesso onorevole Sottosegretario ha fatto rilevare — ma anche per il fatto che essa incide fortemente su tutta la legislazione esistente.

Ora noi dobbiamo rilevare anzitutto che il motivo che è alla base della proposta in esame — la sentenza della Cassazione — è costituito da un'interpretazione data dal supremo consesso proprio per sfuggire al rigore eccessivo di una legge che si riferisce in

modo particolare alle sofisticazioni, ma non solo a quelle dei generi alimentari, e che confina con le disposizioni dell'articolo 515 del Codice penale per quanto riguarda le frodi in commercio.

Ora noi non possiamo evidentemente adottare una norma che, sopprimendo quell'inciso, salvi le disposizioni della legge vigente contenute nell'articolo 10-*bis* della legge del 1957, portandoci senz'altro su una nuova norma che finisce per aggravare fortemente la situazione particolare che si volle affrontare allorché venne emanata la legge del 1957.

Dovremmo, pertanto, esaminare tutta la situazione. Poco fa l'onorevole Relatore faceva notare che tutta la nostra legislazione iniziata nel 1946-47 per evitare sofisticazioni ed adulterazioni ha finito praticamente, anziché costituire una remora per esse, per costituire un incentivo anche nei collegamenti con altri aspetti. Ora è noto — per esempio nel caso dell'aceto — che la tecnica offre la possibilità di preparare delle sostanze acidule innocue alla salute. Ora se noi proibiamo un impiego di materiale diverso dalle sostanze zuccherine provenienti dai mosti, fissando delle gravi pene per i contravventori, evidentemente noi veniamo a metterci in una situazione palesemente abnorme rispetto alle disposizioni della legge.

Non dimentichiamo che abbiamo un codice penale il quale — mantenendo le proporzioni — dovrebbe prevedere per le frodi in commercio delle pene molto più gravi di quelle previste dalla proposta di legge. Eppure per la frode in commercio la pena massima è di due anni di reclusione e la multa fino a 160 mila lire, mentre qui ci troviamo di fronte ad una legge che venne approvata sotto la spinta di particolari situazioni createsi nell'economia nazionale. E quando voi vedete una legge nella quale (principio nuovo in materia penale) il delitto tentato viene punito con la stessa pena del delitto consumato, e si arriva all'esagerazione del sequestro dei macchinari anche per un semplice tentativo di contrabbando, allora io reputo di essere nel giusto se, pur aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario per quanto riguarda la soppressione e le modifiche relative all'articolo 10-*bis*, e, a meno che la Commissione nella sua saggezza non voglia dare a siffatta materia una soluzione perfettamente aderente al diritto, chiedo all'onorevole Presidente di dare ad ognuno di noi la possibilità di un maggiore esame dei collegamenti della proposta di legge con altre disposizioni.

Facendo una legge nella quale noi vogliamo agganciarci ad una sentenza della Cassazione per inasprire quello che credo che la Cassazione abbia voluto, invece di mitigare trovando la disposizione di legge quanto mai eccessiva, noi non faremmo opera da legislatori che debbono mantenere sempre il senso dell'equilibrio, ma emaneremmo un'altra disposizione che, anziché raggiungere lo scopo che si propone di conseguire, aggraverebbe una situazione creando in conseguenza un maggiore disagio nella vita nazionale.

DEGLI OCCHI. Mi associo alle considerazioni del collega Amatucci e faccio mie anche le osservazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Aggiungo che, essendo preoccupato di ogni legge in cui appaiono le espressioni « in qualunque modo », « comunque », ecc., sono preoccupato anche della dizione: « Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermut e aperitivi a base di vino, impiegando in tutto o in parte... ». Nella locuzione « in tutto o in parte » può essere compresa anche una parte minima, che viene inserita in relazione a questa produzione, parte che non ha a che fare col vino, ma che non è dannosa alla pubblica salute. E in relazione a queste violazioni di qualsiasi genere viene prevista una sanzione che va niente meno da uno a cinque anni di reclusione, con l'aggiunta della multa di 100.000 lire per ogni quintale di prodotto!

Cosicché si potrebbe verificare anche nei confronti di questa legge quello che si è verificato per un'altra legge, che non passerà certamente alla storia dal punto di vista della formulazione giuridica, alludo alla legge Merlin!

In un regime ispirato a criteri di libertà, basati sull'*habeas corpus*, trattandosi di materia lontana dal compromettere la ragione dello Stato e, pare, anche la pubblica salute, non può che ritenersi un fatto assolutamente abnorme una tale gravità di sanzioni pecuniarie e limitative delle libertà personali.

Se la richiesta dell'onorevole Amatucci dovesse essere accolta, io darei la mia adesione e il mio discorso sarebbe superfluo. In caso diverso proporrei degli emendamenti. Innanzi tutto, abolirei la frase « in tutto o in parte » e distinguerei i casi nei quali questa operazione fraudolenta sia nociva alla salute, dagli altri casi, in nessuna ipotesi mantenendo ferme delle pene che sono aberranti e che non sono in relazione alla gravità della restrizione della libertà personale, perché si tratta di un minimo di un anno di reclusione con l'aggiunta della multa.

Credo che sarebbe molto più opportuno aggravare, se mai, le multe ed essere più pensosi di quella che possa essere la condizione creata dalle sanzioni restrittive della libertà personale. Poi io farei delle distinzioni tra i casi nei quali la frode è nociva alla pubblica salute e i casi in cui la frode non è nociva, infliggendo per i primi la pena corporale, e per gli altri una sanzione pecuniaria, la quale, del resto, dovrebbe maggiormente preoccupare i frodatori, i quali tendono all'iniquo guadagno. Ma in materia di sanzioni personali siamo attenti!

Io ho vive ragioni di preoccupazione, perché, se continuiamo a infittire di norme così gravi la vita giudiziaria, non avremo mai quelle consolanti statistiche riferite dai procuratori generali.

Sono assolutamente contrario a formulazioni pericolosissime che non facciano differenza tra il tutto e la parte, tanto più quando la sanzione che si abbatte sui violatori della legge è tanto corporale quanto pecuniaria. Debbo, inoltre, segnalare con sgomento queste discontinuità che si riferiscono al codice penale, mentre si annuncia la riforma del codice stesso. Si dice che la frode in commercio è punita; ma quando è riferita al vino, si punisce con una pena maggiore. Con questa norma stiamo modificando tutta la legislazione penale. Sono nettamente contrario ad una siffatta legislazione e non ho nessuna difficoltà ad affermare che sono contrario anche all'ispirazione di queste norme, che indicano una strada per cui quanto prima arriveremo a condannare a morte un deputato che in sede legislativa abbia parlato come ho parlato io!

ZOBOLI. Siamo di fronte a due questioni: l'una attiene alla formulazione, l'altra alla pena. Penso che la prima preoccupazione che dobbiamo avere è di far sì che la legge non apra il varco ad una infinità di casi che possano sfuggire alla legge. Mi pare che la dizione « in tutto o in parte » vada bene, perché oggetto della legge è anche la difesa della genuinità del prodotto. Se si comincia ad ammettere che parzialmente si possa evadere dall'obbligo di vendere il prodotto genuino, non si hanno più dei limiti e si apre indubbiamente una lunga casistica per quello che riguarda l'entità della pena; poiché le infrazioni possono essere lievi come possono essere gravi, può trattarsi della pura e semplice infrazione alla genuinità del prodotto, ma può trattarsi anche di prodotti che siano nocivi alla salute. In questo senso quale è l'entità della pena? Prendiamo come paradigma lo

articolo 515 in cui potrebbe essere compresa tutta la casistica che sfugge alla genuinità del prodotto, ma che va verso il fatto di più grave allarme, che consiste nella nocività alla salute e richiede una sanzione maggiore.

Ecco perché io ritengo che il ritocco a quello che è lo spazio della pena possa essere fatto nel senso di stabilire un minimo indubbiamente molto più basso, ma che tuttavia dovrebbe essere un minimo fisso anziché la formula « da... a ... ». Un minimo fisso che potrebbe essere commisurato ad un certo numero di mesi anche perché la legge deve effettivamente avere un certo percorso che valga a garantire un adeguato accertamento e la sua osservanza.

Per quanto riguarda invece il massimo, non dico che debba essere di cinque anni; ma dovrebbe essere tale da mantenere la possibilità — in relazione alla possibile nocività — di un giudizio più completo di quello che può essere il giudizio pretorile. Quindi il massimo della pena dovrebbe essere fissato sui quattro anni; e non è detto che il margine ampio non sia utile per l'applicazione della legge. Indubbiamente il magistrato ha un maggior campo per giudicare i casi minimi e quelli lievi da quelli veramente nocivi; e questi ultimi dovrebbero essere puniti con la pena fino a 4 anni in modo che la competenza possa essere demandata ai Tribunali trattandosi di materia delicata che non può essere affidata al giudizio del pretore.

DE VITA. Come gli onorevoli colleghi sanno, questa norma è nata sotto la spinta di considerazioni di difesa economica del settore dell'agricoltura; e quando la Camera approvò questa legge, in modo particolare la crisi della viticoltura era così grave da richiedere un intervento molto serio da parte degli organi legislativi.

Ora, nonostante l'emanazione di questa norma, non è che la situazione sia migliorata; si è anzi aggravata in questi ultimi tempi perché le sofisticazioni nel settore agricolo dilagano continuamente senza possibilità di essere arginate.

Ma quel che ha maggiormente impressionato è stato questo virtuosismo tecnico della Cassazione nell'interpretare questa norma. Si può mitigare il rigore della legge, onorevole Amatucci, ma credo che il potere giudiziario non abbia la facoltà ed il diritto di sfuggire al rigore della norma se l'organo legislativo ritiene che in un determinato momento una norma sia necessaria per la difesa anche della economia; né tiene conto del fatto che quando la sofisticazione è nociva alla salute esiste un

motivo di più — come diceva il collega — se mai per aggravare la pena. D'altra parte il motivo di carattere economico ha un'importanza che, a mio giudizio, è valida dato che nel Paese c'è questo andazzo che diventa di giorno in giorno sempre più preoccupante e minaccia addirittura un settore economico importantissimo verso il quale lo Stato e il Parlamento si rivolgono per venirci incontro senza peraltro essere riusciti finora a risolvere la gravità della situazione stessa.

Reati diversi la sofisticazione totale e la sofisticazione parziale? Questi due reati secondo l'interpretazione data dalla Cassazione, dovrebbero essere puniti con sanzioni diverse; ma il reato della sofisticazione totale nella realtà non si verifica; quindi, se togliamo lo inciso: « ...in tutto o in parte ».. come ha suggerito l'onorevole Degli Occhi, allora la proposta non ha più ragione di esistere perché la Cassazione ha già interpretato la norma in questo senso, e cioè che la legge avrebbe dovuto essere applicata solamente in caso di sofisticazione totale. Così si arriva all'assurdo che impiegando un solo litro di vino per fabbricare mille ettolitri di prodotto sofisticato, la sofisticazione è parziale e viene colpita solamente con una multa di poche decine di migliaia di lire. Ecco perché sono stato spinto a presentare questa proposta di legge.

Per quanto riguarda il tentativo di reato, mi rendo perfettamente conto della differenza esistente fra questo ed il reato consumato.

Però mi permetto di rilevare in questa specifica materia che, poiché il controllo delle sostanze zuccherine fermentescibili, nel nostro Paese non esiste, per forza si pone il problema del tentativo di reato, qualora si rinvenivano in uno stabilimento enologico o in una cantina, dei fichi secchi o dei datteri che evidentemente ad altro non sono destinati se non alla fermentazione. Ad ogni modo con questa proposta non ho inteso risolvere il problema del tentativo di reato; quindi mi rimetto alle decisioni della Commissione a questo riguardo. Tuttavia per quanto riguarda la pena e la formulazione della norma mi permetto di insistere e prego la Commissione di approvarla così com'è, perché soltanto in questo modo è possibile arginare il dilagare di questa frode.

PRESIDENTE. Prima che i colleghi avessero espresso i loro dubbi non sull'essenza della legge, ma sulla sua formulazione, il rappresentante del Governo, con un senso di grande responsabilità di cui bisogna dargli atto, aveva chiesto che venisse rinviata la discussione ad una prossima seduta della Commissione, in modo da poter essere in

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° FEBBRAIO 1961

condizione di presentare gli emendamenti ai quali ha soltanto accennato.

Io vorrei aggiungere soltanto che l'osservazione fatta da alcuni colleghi sulla circostanza che ci troviamo davanti ad una proposta di legge che nella sua apparente semplicità è, invece, molto complessa, è una osservazione estremamente giusta, destinata ad adattarsi a tutte le leggi speciali a contenuto penale. Non c'è una sola legge speciale di contenuto penale, che non presenti caratteristiche di estrema delicatezza. Quando più quando meno, queste leggi sempre presentano problemi che obbligano ad un senso di grande responsabilità colui che deve decidere. Queste leggi speciali a contenuto penale debbono inserirsi nel sistema organico della nostra legislazione penale. Il collega Zoboli poco fa ha detto che c'è il pericolo di una casistica che va dal caso minimo al caso massimo e questa casistica non è prevista. Se ciò fosse vero, costituirebbe un'evidente deviazione del nostro sistema penale. Se a questo poi si aggiunge il rapporto tra questa legge, che dobbiamo discutere e varare, ed altre leggi come quella del 1957, il problema diventa ancora più complesso.

Quindi possiamo essere tutti d'accordo con la richiesta del rappresentante del Gover-

no, che è stata fatta propria dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito. Anche se non ci fosse stata la richiesta del rappresentante del Governo, saremmo arrivati forse alla stessa conclusione a cui stiamo per giungere, che, cioè, ciascuno di noi penserà nella forma più adeguata agli emendamenti ai quali si è accennato, per poter arrivare nella prossima seduta ad una conclusione che sia espressione del nostro senso di responsabilità nei confronti di questo provvedimento.

PALAZZOLO, Relatore. Aderisco alla proposta del Presidente e alla richiesta del Governo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI